

ORIGINALE



REPUBBLICA ITALIANA  
*In nome del popolo italiano*

**LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA**  
*Prima Sezione Penale*

*Composta dagli ill.mi signori:*

Dott.ssa ANNALEILA DELLO PREITE *Presidente*

Dott.ssa ANNALISA GIACALONE *Consigliere*

Dott.ssa DANIELA FARAGGI *Consigliere estensore*

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

*In camera di consiglio*

*Nel procedimento penale*

CONTRO

**BARILARO Fortunato**

nato ad Anoaia (RC) il 25/09/1944 residente a Ventimiglia (IM) Via Asse n. 88  
domicilio eletto presso il difensore

LIBERO PRESENTE

Difeso dall'Avv. Marco BOSIO del Foro di Imperia

PRESENTE

**BARILARO Francesco**

nato ad Anoaia (RC) il 15/01/1947 residente a Bordighera (IM) Via degli Inglesi n. 103  
domicilio eletto presso il difensore

LIBERO ASSENTE

Difeso dall'Avv. Marco BOSIO del Foro di Imperia

PRESENTE

SENTENZA N 2996/18

Data 16.10.2018

N1924/17  
RGCA

N. 4432/12  
RG GUP Tribunale di  
Genova

N. 2010/2268  
RGNR GENOVA

Annotazioni

Avviso – art. 151 C.P.P.

il \_\_\_\_\_

Il Cancelliere

Redati \_\_\_\_\_ sched \_\_\_\_\_

il \_\_\_\_\_

Il Cancelliere

Art. \_\_\_\_\_  
Campione penale

il \_\_\_\_\_

Il Cancelliere

Estratto esecutivo a  
Procura Generale \_\_\_\_\_

Questura \_\_\_\_\_

**BATTISTA Raffaele**

nato Taurianova (RC) il 27/10/1976 residente a Genova Via Buranello n. 30/8 detto « Raffaelino »

domicilio eletto presso il difensore

LIBERO PRESENTE

Difeso dall'avv. Alessandro LANATA del foro di Genova

PRESENTE

**BRUZZANITI Rocco**

nato ad Antonimina (RC) il 09/08/1959 residente a Sant'Olcese (GE) in Via Calamandrei n. 32 detto « compare Rocco »

domicilio eletto presso Avv. Bogliolo

LIBERO PRESENTE

Difeso dall'Avv. Pietro BOGLIOLO del Foro di Genova

PRESENTE

e dall'Avv. Maria BRUCALE del Foro di Roma

NON PRESENTE

**CIRICOSTA Michele**

nato ad Anoaia (RC) il 29/07/1936 residente a Bordighera (IM) Via Selva Dolce n. 16/2

detto « compare Michele »

domicilio dichiarato presso la residenza

LIBERO ASSENTE

Difeso dall'Avv. Marco BOSIO del Foro di Imperia

PRESENTE

e dall'Avv. Emanuele LAMBERTI del Foro di Genova

NON PRESENTE

**GARCEA Onofrio, cui 00FHX5W**

nato a Pizzo Calabro il 18/12/1950 residente a Genova Via Paolo De Cavero n. 4/16 Sc. A alias « Mezzalingua »

Semilibero – Casa Circondariale di Ge-Marassi

PRESENTE

Difeso dall'Avv. Paolo BONANNI del Foro di Genova

PRESENTE

e dall'Avv. Alfredo GAITO del Foro di Roma

NON PRESENTE

**MULTARI Antonino**

nato a Locri il 09/12/1956 e residente a Serra Ricco' (GE) in Via Rivo Rocca Chiesa n 21/3 detto « compare Nino »

domicilio dichiarato presso la residenza

LIBERO PRESENTE

Difeso dall'Avv. Pietro BOGLIOLO del Foro di Genova

PRESENTE

**NUCERA Lorenzo**

nato in Sambatello di Reggio Calabria (RC) il 17/06/1960 residente a Genova Via Trossarelli n. 1/11

detto « *Cecé* » o « *Zi Lore* »

domicilio eletto presso il difensore

LIBERO PRESENTE

Difeso dall'Avv. Mario IAVICOLI del Foro di Genova

NON PRESENTE

In sostituzione orale ex art. 102 cpp Avv. Elena VOLPI

**PEPE' Benito**

nato a Galatro (RC) il 05/08/1936 e residente a Bordighera (IM) in Via Defisiu n. 1/16

domicilio dichiarato presso la residenza

LIBERO ASSENTE

Difeso dall'Avv. Marco BOSIO del Foro di Imperia

PRESENTE

**ROMEO Antonio** detto « *compare Totò* »

nato Roghudi (RC) il 22/07/1939 residente a Sarzana (SP) Via Triboli n. 23 domicilio

dichiarato presso la residenza

LIBERO ASSENTE

Difeso dall'Avv. Giuliana FELICIANI del Foro di La Spezia

NON PRESENTE

In sostituzione ex art. 102 cpp Avv. Marco BOSIO del foro di Imperia

**IMPUTATI**

Per il reato di cui all' art. 416 bis commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 c.p., per aver fatto parte, con altre persone tra cui GANGEMI Domenico, BELCASTRO Domenico (separatamente giudicati nell'ambito del proc. pen. n. 1389/2008 R.G.N.R. DDA della Procura della Repubblica di Reggio Calabria) e CONDIDORIO Arcangelo e NUCERA Paolo (separatamente giudicati nell'ambito del proc. pen. 2268/10 rggip 4644/1) ed altre persone (alcune delle quali allo stato non ancora identificate) dell'associazione mafiosa denominata 'ndrangheta, operante da anni sul territorio della Regione Liguria, collegata con le strutture organizzative della medesima compagine insediate in Calabria e costituita in articolazioni territoriali denominate "locali" di Genova, Lavagna, Ventimiglia e Sarzana, locali coordinati da un organo denominato "camera di controllo della Liguria"

In particolare facevano parte del:

**A) LOCALE DI GENOVA**

Con il ruolo di capi e organizzatori ex art. 416 bis commi I, 2, 3 e 4 c.p. (GANGEMI Domenico capo locale di Genova, separatamente giudicato), GARCEA Onofrio, CONDIDORIO Arcangelo, NUCERA Lorenzo dirigendo e organizzando il sodalizio, assumendo le decisioni più rilevanti, impartendo le disposizioni o comminando sanzioni agli altri associati a lui subordinati, decidendo e partecipando ai riti di affiliazione, curando rapporti con le altre articolazioni dell'associazione, dirimendo contrasti interni ed esterni al sodalizio criminale, curando i rapporti con gli esponenti apicali dell'organizzazione criminale sedenti in Calabria

(GANGEMI Domenico era incaricato di tenere i contatti con gli esponenti di spicco della "Provincia" nella figura del Capocrimine OPPEDISANO Domenico);

Con il ruolo di partecipi ex art. 416 bis co. commi 1, 3 e 4 c.p.:

**BRUZZANITI Rocco, BATTISTA Raffaele e MULTARI Antonino**, intervenendo a summit e incontri di 'ndrangheta, nel corso dei quali venivano conferite doti e cariche e si mettevano a completa disposizione degli interessi del "locale" cooperando con gli altri associati nella realizzazione del programma criminoso, curando rapporti con le altre articolazioni dell'associazione, dirimendo contrasti interni ed esterni al sodalizio criminoso. riconoscendo e rispettando le gerarchie e le regole interne al sodalizio;

#### **B) LOCALE DI VENTIMIGLIA**

Con il ruolo di capi e organizzatori ex art. 416 bis commi 1, 2, 3 e 4 c.p.

**CIRICOSTA Michele, PEPE' BENITO, BARILLARO Fortunato, BARILLARO Francesco**, dirigendo e organizzando il sodalizio, assumendo le decisioni più rilevanti, impartendo le disposizioni o comminando sanzioni agli altri associati a lui subordinati, decidendo e partecipando ai riti di affiliazione, curando rapporti con le altre articolazioni dell'associazione, dirimendo contrasti interni ed esterni al sodalizio criminale.

In particolare, quali elementi di vertice, erano legittimati a partecipare ai summit della Camera di Controllo nei quali venivano decise le strategie, gli equilibri relativi alle locali e alla costituzione di nuovi assetti;

#### **C) LOCALE DI LAVAGNA**

*Con il ruolo di capo e organizzatore ex art. 416 bis commi 1, 2, 3 e 4 c.p.*

*NUCERA Paolo, dirigendo e organizzando il sodalizio, assumendo le decisioni più rilevanti, impartendo le disposizioni o comminando sanzioni agli altri associati a lui subordinati, decidendo e partecipando ai rituali di 'Ndrangheta, curando rapporti con le altre articolazioni dell'associazione, dirimendo contrasti interni ed esterni al sodalizio criminale]*

#### **D) LOCALE DI SARZANA**

Con il ruolo di capo e organizzatore ex art. 416 bis commi 1, 2, 3 e 4 c.p.

**ROMEO Antonio**, dirigendo e organizzando il sodalizio, assumendo le decisioni più rilevanti, impartendo le disposizioni o comminando sanzioni agli altri associati a lui subordinati, decidendo e partecipando ai summit e rituali di 'Ndrangheta, curando rapporti con le altre articolazioni dell'associazione, dirimendo contrasti interni ed esterni al sodalizio criminale;

associazione che si avvale della forza d'intimidazione del vincolo associative e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, allo scopo di:

- commettere delitti in materia di armi, esplosivi e munizionamento, contra il patrimonio, la vita e l'incolumità individuale, in particolare usura, abusivo esercizio di attività finanziaria, riciclaggio, favoreggiamento latitanti, coercizione elettorale, intestazione fittizia di beni;
- ostacolare il libero esercizio del voto, procurare a se e ad altri voti in occasione di competizioni elettorali, convogliando in tal modo le preferenze su candidati a loro vicini in cambio di future utilità;
- conseguire per se e per altri vantaggi ingiusti.

Con l'aggravante di essere l'associazione armata.

Con la recidiva semplice per Battista Raffaele, la recidiva reiterata per Bruzzaniti Rocco, Garcea Onofrio, la recidiva infraquinquennale per Barillaro Francesco, la recidiva specifica per Pepe Benito.

Fatti commessi nelle province di Genova, Imperia e La Spezia ed in altre zone del territorio nazionale nel periodo antecedente e successivo al 30 agosto 2009, in permanenza sino ad oggi.

#### APPELLANTI IL PM e il PG

avverso la sentenza n. 1351/12 del GUP Tribunale di Genova del 9.11.2012 che così disponeva:

“Visti gli artt. 442, 530 cpv c.p.p.

#### ASSOLVE

BARILARO Fortunato, BARILARO Francesco, BATTISTA Raffaele, BRUZZANITI Rocco, CIRICOSTA Michele, GARCEA Onofrio, MULTARI Antonino, NUCERA Lorenzo, PEPE' Benito e ROMEO Antonio dal reato loro ascritto perché il fatto non sussiste.

Ordina l'immediata liberazione degli imputati se non detenuti per altra causa.

Visto l'art. 544 c. 3 c.p.p. indica in giorni novanta il termine per il deposito della motivazione”.

#### RICORRENTE PER CASSAZIONE

#### IL P.G.

avverso sentenza n. 586/16 emessa in data 19/02/2016 dalla Corte di Appello di Genova – III Sez. che così disponeva:

“Visti gli artt. 599 e 605 c.p.p.

Conferma la sentenza del G.U.P. presso il Tribunale di Genova in data 9.11.2012 appellata dal Procuratore della Repubblica e dal Procuratore Generale nei confronti di Barilaro Fortunato, Barilaro Francesco, Battista Raffaele, Bruzzaniti Rocco, Ciricosta Michele, Garcea Onofrio, Multari Antonino, Nucera Lorenzo, Pepè Benito, Romeo Antonio  
Termine di giorni novanta per il deposito della sentenza”.

#### In sede di rinvio alla Corte Suprema di Cassazione - II Sez. penale

che con sentenza in data 04/04/2017 così disponeva:

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Genova”.

Sulla relazione della Dr.ssa Daniela FARAGGI

## INDICE

Svolgimento del processo .....	pag. 1
Motivi della decisione.....	pag. 2
1. Le sentenze definitive rilevanti per il presente processo.....	pag. 2
2. Sintesi degli elementi di prova.....	pag. 3
3. La sentenza di primo grado.....	pag. 5
4. La sentenza di Appello.....	pag. 8
5. La sentenza di Cassazione.....	pag. 10
6. La richiesta di sollevare questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE. .....	pag. 15
7. L'oggetto dell'odierno giudizio.....	pag. 17
8. La unitarietà della ndrangheta.....	pag. 18
9.L'accertamento della presenza in Liguria di locali di ndrangheta nelle precedenti indagini denominate "Maglio" e "Maglio2".....	pag. 20
10. La presenza attuale di locali di ndrangheta in Liguria .....	pag. 22
11. La locale di Ventimiglia.....	pag. 22
12. La locale di Genova.....	pag. 23
12.1.La conversazione nell'agrumeto di Rosarno del 14.8.2009.....	pag.23
12.2 Le conversazioni all'interno della lavanderia "Apegreen" di Commisso Giuseppe.....	pag.26
12.3 Le conversazioni presso il negozio "Mimmo il regno dell'ortofrutta" di Gangemi Domenico: valutazione generale nella sentenza di primo grado.....	pag. 27
13. La locale di Sarzana.....	pag.29
14. L'attività delle locali di Genova e Ventimiglia e la partecipazione al sodalizio degli odierni imputati.....	pag.29
14.1 Le riunioni di ndrangheta .....	pag. 29
14.2 Gli ulteriori elementi di prova della partecipazione all'associazione.....	pag.35
14.3 Gli elementi a carico di Barilaro Fortunato, Barilaro Francesco, Ciricosta Michele, Pepé Benito .....	pag. 41
14.4 Gli elementi a carico di Battista Raffaele, Bruzzaniti Rocco, Garcea Onofrio, Multari Antonino e Nucera Lorenzo .....	pag. 41
15. La posizione di Romeo Antonio.....	pag. 48

16. La esternazione del metodo mafioso attraverso l'appoggio elettorale a candidati politici nelle elezioni amministrative regionali del 2010 .....	pag.48
17. Altri fatti di esternazione del metodo mafioso: in particolare, la locale di Ventimiglia.....	pag.58
18. La camera di controllo a Ventimiglia.....	pag.58
19. Valutazioni conclusive sulla responsabilità degli imputati .....	pag. 59
20. Il ruolo dei singoli imputati nell'associazione e la diversa qualificazione giuridica.....	pag. 59
21. L'aggravante dell'associazione armata.....	pag.60
22. La contestazione dell'aggravante di cui all'art. 416 bis comma 6 cp.....	pag.61
23. Trattamento sanzionatorio.....	pag.61
Dispositivo .....	pag. 63

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del GIP di Genova del 9.11.2012 gli odierni imputati, giudicati con rito abbreviato, sono stati assolti<sup>1</sup>, per insussistenza del fatto, dal reato di cui all'art. 416 bis cp relativo alla appartenenza, con diversi ruoli, all'associazione criminale ndrangheta ed in particolare alle articolazioni – denominate "locali" - del sodalizio ritenute dall'accusa essere attive in Liguria: le locali di Genova, di Ventimiglia, di Sarzana.

A seguito di impugnazione formulata sia dal Procuratore della Repubblica che dal Procuratore Generale la Corte di Appello, III sezione, con sentenza del 19.2.2016 ha confermato la sentenza di assoluzione.

Investita da ricorso del Procuratore Generale la Corte di Cassazione, con sentenza del 4.4.2017 ha annullato la sentenza della Corte di Appello, con rinvio a diversa sezione della Corte territoriale.

All'udienza del giudizio di rinvio sono stati presenti gli imputati Battista Raffaele, Barilaro Fortunato, Bruzzaniti Rocco, Multari Antonino, Nucera Lorenzo, Pepè Benito, Garcea Onofrio, quest'ultimo detenuto in regime di semilibertà p.a.c.

Sono rimasti assenti gli imputati Barilaro Francesco, Ciricosta Michele, Romeo Antonio .

Nel corso del giudizio le parti hanno depositato memorie.

Oltre alle sentenze già in atti ( relative ai procc. N. 1771/13 RG Torino "Albachiara", 14/98 RG DDA Reggio Calabria "Armonia", n. 1792/94 RG Sanremo "Colpo della Strega", 72991/2010 RG Milano "Infinito", 6197/97 RG Torino "Minotauro", 37/96 DDA RC "Primavera" , 7/94 C,Ass, Varese Isola Felice , e sentenze di primo e secondo grado in Proc. 1389/08 Gip Reggio Calabria e tribunale Locri "Crimine"), con il consenso delle parti ed in ottemperanza a quanto indicato nella sentenza di annullamento con rinvio ( che ha invitato a *"valutare gli esiti definitivi dei processi nei confronti dei coimputati separatamente giudicati;*) sono state acquisite ( o nuovamente acquisite) in formato informatico:

1) Sentenze in processo c.d "Crimine" proc n. 1389/08<sup>2</sup> – giudizio abbreviato

Sent. GIP c/o tribunale di Reggio Calabria del 8.3.2012

Sent. Cassazione del 28.2.2017

2) Sentenze in processo c.d. "Crimine" proc n.1389/08- giudizio ordinario

Sent. Tribunale di Locri del 19.7.2013

Sent. Corte di Appello di Reggio Calabria del 16.7.2015

Sent. Cassazione del 18.5.2017

3) Sentenze in processo c.d. "Albachiara" n. 1771/13 RG

Sent. C. Appello di Torino del 10.12.2013

Sent. Cassazione del 3.3.2015

<sup>1</sup> E contestualmente liberati, con revoca della misura della custodia cautelare in carcere, disposta per tutti con ordinanza del Gip di Genova del 24.6.2011 . eseguita il 27.6.2011

<sup>2</sup> I cui atti sono acquisiti a questo procedimento



4) Sentenze in processo c.d. "La Svolta" proc. N. 902/10 RG  
Sent. Tribunale di Imperia del 7.10.2014  
Sent., Corte di Appello di Genova del 10.12.2015  
Sent., Cassazione del 14.9.2017

Le parti hanno formulato le proprie conclusioni alle udienze del 27.3.2018, 19.4.2018, 21.9.2018, all'udienza del 16.10.2018 il Procuratore Generale ha rinunciato alle repliche e la Corte ha pronunciato sentenza dando lettura del dispositivo e riservando giorni 90 per il deposito della motivazione

## MOTIVI DELLA DECISIONE

### 1. Le sentenze definitive rilevanti per il presente processo

L'indagine, attuata dai ROS Genova e denominata Maglio 3, trae origine da una più vasta indagine della DDA di Reggio Calabria, che in data 13.7.2010. portò al fermo del PM di numerosi soggetti ritenuti affiliati alla ndrangheta calabrese, fra i quali Gangemi Domenico e Belcastro Domenico, accusati di essere appartenenti e promotori della locale di Genova.

Dall'indagine nel capoluogo calabro, denominata "operazione Crimine" emersero quindi diversi filoni di indagini relative alla presenza e alla operatività di articolazioni del sodalizio sia in Liguria che in Basso Piemonte.

Furono quindi avviati diversi procedimenti nei territori di competenza.

Le indagini sono correlate fra loro, basandosi in gran parte sul medesimo materiale probatorio ed hanno portato a diverse pronunce - alcune definitive- che hanno accertato, per quanto qui interessa, la presenza delle "locali" di ndrangheta di Genova e di Ventimiglia.

Si tratta delle seguenti sentenze:

1) sentenza Corte di Appello di Reggio Calabria del 16.7.2015, definitiva il 18.5.2017 (da qui in poi chiamata "sentenza 'Crimine'" dal nome della indagine) che ha condannato Gangemi Domenico ( confermando sentenza del tribunale di Locri) in ordine al reato di cui agli artt. 416 bis commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 c.p., 4 L. 146/06, per aver fatto parte dell'associazione criminosa denominata ndrangheta, in qualità di promotore ed in particolare quale capo della Locale di Genova ( condannato con rito ordinario alla pena di anni 19 e mesi 6 di reclusione);

2) sentenza del Gip c/o tribunale di Reggio Calabria del 8.3.2012, definitiva il 28.2.2017 che ha condannato Belcastro Domenico in ordine al reato di cui agli artt. art. 416 bis commi 1, 3, 4, 5 e 6 c.p., per aver fatto parte dell'associazione criminosa denominata ndrangheta, in qualità di "elemento di vertice" della Locale di Genova (condannato con rito ordinario alla pena di anni 8 di reclusione);

3) Sentenza della Corte di Appello di Genova del 10.12.2015 definitiva il.. 14.9.2017 ( da qui in poi chiamata "sentenza 'La Svolta'" dal nome della indagine) che ha condannato numerosi soggetti in ordine, fra gli altri, al reato di cui all'art 416 bis commi 1,2,3,4 e 8 cp per aver fatto parte, con diversi ruoli della Locale di ndrangheta di Ventimiglia, fra gli

imputati vi era il capo locale Marciànò Giuseppe, condannato in primo e in secondo grado, sentenze poi annullate senza rinvio nel giudizio di legittimità per morte del reo .

Rilevano inoltre nel presente processo in cui emergono contatti fra gli imputati e affiliati di locali del basso Piemonte e della Locale di Lavagna:

- la sentenza Corte di Appello di Torino del 10.12.2013 ( da qui in poi chiamata "sentenza 'Albachiara'" dal nome della indagine). definitiva il 3.3.2015 che ha condannato, fra gli altri, Pronesti Bruno Francesco e Maiolo Giuseppe in ordine al reato di cui agli artt. 416 bis commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 c.p., in qualità il Pronesti di promotore e capo della Locale di ndrangheta del Basso Piemonte (locale di Alessandria) e il Maiolo in qualità di elemento di vertice della medesima locale ( pena per entrambi anni 6 di reclusione) ed ha inoltre condannato Caridi Giuseppe in qualità di partecipe della Locale ( pena anni 4 e mesi 8 di reclusione);
- la sentenza del Tribunale di Genova del 4.10.2016 definitiva il 21.2.2017 che ha assolto Nucera Paolo dal reato di cui all'art 416 bis cp in relazione alla partecipazione alla locale di Lavagna, con la formula "per non aver commesso il fatto".

## 2. Sintesi degli elementi di prova

Gli elementi di prova, comuni a tutti i processi – sia quelli nell'operazione "Crimine" che nei processi relativi alle locali in Liguria - e valutati dal giudice della sentenza impugnata, sono costituiti in sintesi:

- da intercettazioni ambientali, operate in luoghi di incontro fra esponenti dell'associazione criminosa, sia in Calabria che in Liguria; in Calabria, in particolare all'interno di un agrumeto sito in Rosarno, presso l'abitazione di Oppedisano Domenico e presso una lavanderia ( Apegreen) di Siderno, gestita da Commisso Antonio, in Liguria all'interno di autovetture utilizzate dagli imputati e soprattutto presso l'esercizio commerciale " Il regno dell'Ortofrutta" di Gangemi Mimmo, sito in Piazza Giusti;
- da accertamenti di Pg con servizi di pedinamento e osservazione;
- da materiale relativo ad una precedente analoga indagine ( denominata "Maglio") operata dalla procura di Genova negli anni novanta e chiusa con decreti di archiviazione: vengono nell'odierno procedimento valutate in particolare delle dichiarazioni rese da esponenti della ndrangheta calabra, relativi alla presenza di strutture locali della ndrangheta in Liguria.

In particolare il giudice di primo grado – come i giudici delle sentenze divenute definitive - analizza e valuta :

- 1) una conversazione intervenuta il 14.8.2009 in un agrumeto di proprietà di Oppedisano Domenico sito in Rosarno Calabro, fra Gangemi e Oppedisano. Oppedisano Domenico è risultato essere capocrimine della provincia ed esponente di vertice della Società di Rosarno, e condannato a dieci anni di reclusione. Come si vedrà meglio oltre, nella conversazione Gangemi chiede e riceve istruzioni su rituali di affiliazione e cariche di ndrangheta. Si fa riferimento al ruolo di preminenza di Gangemi in Liguria, alle decisioni lì prese da un gruppo ristretto di affiliati, alla presenza di

esponenti liguri a eventi rilevanti di ndrangheta in Calabria ( matrimoni fra affiliati, riunione di Polsi, ove vengono conferite annualmente le massime cariche dell'associazione);

2) alcune conversazioni ambientali presso la lavanderia denominata "Apegreen" sita in Siderno Calabro, fra Commisso Giuseppe e Belcastro Domenico nella primavera del 2010, in cui si conversa dell'attività della locale di Genova e dei suoi affiliati e dell'appoggio della ndrangheta ai candidati alle elezioni regionali Liguri del 2010 Sasò Alessio, Praticò Aldo e Moio Fortunata.

Commisso Giuseppe è Mastro generale della Società di Siderno condannato a 13 anni con sentenza definitiva, nel processo Crimine rito ordinario .

3) numerose intercettazioni ambientali in particolare presso il negozio di Gangemi ma anche su autovetture su cui si trovano i diversi imputati, in occasione dei viaggi per recarsi ad incontri ritenuti dagli stessi giudice di merito essere riunioni di affiliati alla ndrangheta, conversazioni relative:

- alla decisione assunta in una riunione "di vertice" a Bordighera , avvenuta il 27.1.2010 di dare appoggio elettorale - nelle elezioni amministrative del 2010 - a candidati graditi alla ndrangheta ed indicati dalla "casa madre" calabrese: Saso Alessio a Imperia e Praticò Aldo a Genova ed ai problemi correlati ad una "trascuranza" operata da Belcastro Domenico, che decise invece di appoggiare altra candidata, Moio Fortunella, nipote di Moio Giuseppe (affiliato che avrebbe avuto carica di Mastro di schioppo, come emerge da conv, n 514 rit 373/2010 del 22.2.2010 all B52) e proposta dal padre Moio Vincenzo (contiguo all'associazione e probabilmente già affiliato alla locale di Ventimiglia da cui ebbe "distacco"- si veda conv n 12034. del 4.3.2010 fra Commisso e Belcastro e conv, n 1175 Rit. 106/2001 del 14.11.2001 fra Panetta R. e Rinaldis F. all. B53);

-a discussioni e valutazioni relativi a vicende del sodalizio: partecipazione a matrimoni e funerali, conferimenti di cariche alla riunione di Polsi, "mancanze" e trascuranze di affiliati;  
- ai contatti effettivamente intrattenuti prima e subito dopo le elezioni fra i candidati e Gangemi (e fra diversi imputati, di questo e di altri procedimenti) - con promesse di procurare migliaia di voti, da parte di Gangemi e corrispondenti dichiarazioni di "lealtà" da parte dei candidati, ed effettivo interessamento diretto nella soluzione di problemi relativi a sanzioni e controlli amministrativi a carico di affiliati o loro congiunti.

4) i servizi di osservazione e monitoraggio, preceduti, accompagnati e seguiti da intercettazioni ambientali, relativi a riunioni di presunti o comprovati affiliati alla ndrangheta, avvenute a:

- Bosco Marengo il 27.12.2009 presso l'abitazione di Pronesti Bruno Francesco (capo bastone del locale di Alessandria), a cui parteciparono Gangemi, Condidorio, Nucera Lorenzo, Violi Domenico, Pronesti Bruno Francesco, Maiolo Alessandro;

- Bordighera loc. Giambranca il 17.1.2010 presso abitazione di Pepè Benito , cui parteciparono Gangemi, Garcea, Multari, Belcastro, Ciricosta, Pepè, Barilaro Fortunato, Barilaro Francesco, Cotrona Antonio, Pronesti Bruno Francesco;

- Alessandria il 28.2.2010 presso l'abitazione di Caridi Giuseppe a cui parteciparono Caridi, Maiolo, Gangemi, Garcea, Barilaro Fortunato, Barilaro francesco, Ciricosta, Pepè Belcastro, Guzzetta Damiano oltre ad altre persone non identificate

- Lavagna il 16.3.2010 presso ristorante Ambra di Nucera Paolo a cui parteciparono Garcea Onofrio, Gangemi, Belcastro, Condidorio Francesco, i cugini Rodà Francesco e Antonio e Scordo Francesco;
- Bosco Marengo il 30.5.2010 nuovamente presso l'abitazione di Pronesti Bruno Francesco a cui, fra i genovesi, partecipano Gangemi, Condidorio, Nucera Lorenzo;

5) l'accertamento da parte della pg della partecipazione degli imputati a rituali ed eventi di ndrangheta quali il conferimento di cariche ("doti" e "fiori") in ambito locale, la partecipazione a riunione annuale al santuario della Madonna di Polsi ove si conferiscono le cariche più elevate di ndrangheta, la partecipazione, programmata e pianificata in termini di rappresentanza delle locali di appartenenza, a matrimoni e funerali di affiliati alla ndrangheta calabrese.

6) atti di precedenti indagini relative, anche, alla presenza e operatività di locali di ndrangheta in Liguria, a Genova, Ventimiglia, aventi come finalità, fra le altre, attività di agevolazione della latitanza di affiliati, con ruoli preminenti - quanto alla locale di Genova- di Gangemi e Rampino Antonio: in particolare attraverso informazioni assunte nel 2002 ( in indagine Maglio) da appartenenti alla ndrangheta calabrese (dichiarazioni di Lauro Giacomo, Zagari Antonio, Barreca Filippo, Riggio Giovanni) e intercettazioni della stessa epoca in cui si conferma l'avvio di locale a Genova e la presenza di "responsabili per la Liguria".

### 3. La sentenza di primo grado

Il giudice di primo grado analizza gli elementi indicati evidenziando, in primo luogo, il principio secondo il quale poiché l'imputazione non è relativa alla partecipazione degli imputati all'associazione denominata ndrangheta esistente in Calabria (perché se così fosse la competenza per territorio sarebbe lì incardinata) ma " *all'esistenza di un realtà associativa operante in Liguria e radicata sul territorio, avente di per sé, al di là del nome, le caratteristiche proprie dell'associazione di stampo mafioso*", il giudizio deve valutare se gli imputati abbiano riprodotto sul territorio tutti gli elementi propri dell'associazione mafiosa, rilevante ex art. 416 bis cp.; fra questi, il perseguimento delle finalità proprie dell'associazione attraverso l'esternazione del "metodo mafioso" e la conseguente condizione di assoggettamento ed omertà dei consociati;

A sostegno di questo principio, il giudice di primo grado compie un ampio *excursus* della giurisprudenza di legittimità che ha, a più riprese, sottolineato i medesimi principi evidenziando:

- la necessità, per la sussistenza del reato, che il sodalizio sia in grado di sprigionare, per il solo fatto della sua esistenza una capacità intimidatoria attuale ( o meramente potenziale purchè percepita all'esterno), effettiva e obiettivamente riscontrabile che, pur indipendentemente dalla azione di atti intimidatori, sia capace di piegare ai propri fini la volontà di quanti vengano in contatto con gli affiliati ( Cass. Sez I n.16/2011 imp Baratto; Cass. Sez III 1612/2000 imp. Ferone, Cass sez V n. 45711/2003 in termini di capacità intimidatoria potenziale);

- la necessità che tale capacità intimidatoria- e il conseguente stato di assoggettamento ed omertà dei consociati- sia concretamente verificato nell'ipotesi di strutture autonome delocalizzate, che non possono, per il solo fatto di appartenere alla medesima consorteria criminale operante nel territorio di origine, mutuarne automaticamente la capacità intimidatoria ( Cass. Sez V n. 19141/2006 );
- la incompatibilità con tali principi del concetto, avanzato da alcune pronunce di merito, di "mafia silente", intesa come associazione criminale rilevante ex art. 416 bis cp benchè aliena dall'esternazione del "metodo mafioso".

Sottolinea inoltre , sotto diverso ed ulteriore profilo come, una volta accertata l'esistenza di associazione rilevante ex 416 bis cp, debba valutarsi con standard probatorio rigoroso la partecipazione del singolo al sodalizio, partecipazione che, secondo costante giurisprudenza implica non la mera adesione, attraverso affiliazione, all'associazione criminosa, ma la attuale partecipazione ( evidenziata dalla lettera della norma) all'attività del sodalizio e quindi alla esternazione del metodo mafioso strumentale al conseguimento dei fini dell'associazione.

In questo senso rileva la differenza, fra "*l'essere ndranghetista*" situazione che ha carattere meramente nominale e formale e che non integra la fattispecie di cui all'art. 416 bis cp e il "*fare lo ndranghetista*", rendendosi responsabile del reato. Secondo il Giudice infatti: "*E' ndranghetista*" colui che ha formalmente aderito all'associazione attraverso i riti di affiliazione ma che non attua alcuna condotta di esternazione del metodo mafioso; "*fa lo ndranghetista*" l'affiliato che fornisce un contributo attivo all'associazione e alle finalità da essa perseguite attraverso la necessaria esternazione del metodo mafioso- con atti intimidatori o comunque avvalendosi del potenziale intimidatorio connesso all'esistenza dell'associazione- contributo che peraltro può essere integrato anche dalla mera "completa e duratura messa a disposizione" della propria persona in qualità di "uomo d'onore" per ogni attività del sodalizio criminoso.

A giudizio del primo giudice, il PM avrebbe costruito le imputazioni dando per scontata la presenza in Liguria di locali autonome di ndrangheta e avrebbe così incentrato l'accusa esclusivamente sull'affiliazione degli imputati alle organizzazioni: sottolinea però il giudice che pur potendosi, da molti elementi emersi dalle indagini, ritenere che gli imputati siano contigui, o anche affiliati alla ndrangheta calabrese, nulla risulta circa il loro agire, in Liguria, come ndranghetisti, cioè circa il loro attuare condotte, finalizzate agli scopi indicati dall'art. 416 bis cp, con utilizzo del metodo mafioso, cioè avvalendosi della forza intimidatoria promanante dal vincolo.

Rifacendosi alla distinzione fra "essere" e "fare" lo ndranghetista il giudice sottolinea infatti che anche a voler ritenere che alcuni soggetti abbiano riprodotto in Liguria strutture organizzate connotate da terminologia, linguaggio, riti di affiliazione, modalità di rapporti interni, tipici della ndrangheta, l'assenza di esternazione del metodo mafioso, cioè di condotte ed azioni idonee – pur non costituenti reati fine- a far percepire ai consociati la potenziale pericolosità del sodalizio, esclude la sussistenza del reato.

Alla luce dei principi enunciati il giudice di primo grado esclude la sussistenza del reato. Analizzando gli elementi di prova – sopra sinteticamente riportati e di cui si dirà ampiamente oltre - egli infatti giunge alla conclusione :

OR

- che gli imputati, o la maggior parte di loro, appartengono alla ndrangheta, di cui condividono rituali, regole, caratteristiche di segretezza, modalità di rapporti anche gerarchici;

- che peraltro poichè il processo riguarda presunte locali liguri- cioè diverse ed autonome organizzazioni, su base territoriale, che sarebbero organizzate o composte dagli imputati- non risulta comprovata, in primo luogo l'esistenza, la consistenza, l'articolazione e soprattutto l'operatività delle strutture locali, secondo i criteri indicativi dell'art. 416 bis cp e cioè il perseguimento dei fini indicati dalla norma, attraverso l'attuazione ed esteriorizzazione del metodo mafioso; né risulta comprovata l'affiliazione degli imputati a tali strutture.

- che quindi, sulla base degli atti, può affermarsi, al più che gli imputati o taluni di essi "sono ndranghetisti" ma non risulta provato che essi agiscano come ndranghetisti ("facciano gli ndranghetisti"); ed infatti per quanto risulti pacificamente l'esistenza della ndrangheta in Liguria, certamente nel recente passato e probabilmente anche all'epoca dei fatti oggetto del processo, l'associazione- anzi, le diverse articolazioni dell'associazione- non risultano attive sul territorio, limitandosi gli associati, secondo il giudice di primo grado, a riprodurre rituali e riti, ad effettuare riunioni periodiche, a discutere e commentare fatti di ndrangheta riconducibili alla associazione operante in Calabria, a coltivare il senso di "paesantà" anche attraverso l'appoggio elettorale - non imposto ma suggerito- a candidati calabresi, in vista di favori post elettorali di carattere minuto e personale;

Esaminando analiticamente gli episodi e le vicende proposte dall'accusa, il giudice esclude quindi che gli imputati, pur probabilmente affiliati alla ndrangheta calabrese, abbiano formato, diretto o comunque abbiano partecipato alle "locali" descritte in imputazione (sottolineando al proposito anche lo scarso dato numerico degli imputati, in relazione al numero minimo di cinquanta persone necessario per la creazione di una locale) o comunque, se di locali effettivamente si tratta, abbiano manifestato all'esterno il "metodo mafioso" o infine, valutando le singole posizioni, abbiano compiuto atti che evidenziassero l'adesione e la partecipazione all'attività del sodalizio.

Per il giudice infatti,:

- alle riunioni a cui parteciparono gli imputati, unitamente al capo locale Gangemi e ad altri soggetti- riunioni che definisce egli stesso pacificamente "di ndrangheta"- non seguirono fatti illeciti del sodalizio;

- l'appoggio elettorale a candidati calabresi, segnalati da capi ndrangheta calabresi, non fu imposto da Gangemi, ma semplicemente consigliato, nell'ottica di agevolare dei "paesani" e senza alcun atto di "pressione" sugli elettori o di "punizione" per la disobbedienza degli affiliati ( come dimostra la "scelta di minoranza" operata da esponenti del locale di XX miglia, verso la Moio );

- gli accordi sui riti e rituali, il riferimento al conferimento di cariche, le controversie relative ad asserite "trascuranze" quali la disobbedienza all'indicazione di voto o le mancate "ambasciate" su decisioni ritenute rilevanti, i "minuetti" verbali e di rapporti interpersonali basati sull'evidente rispetto di precise gerarchie di ndrangheta - che vedono ad esempio primeggiare a Genova la figura di Gangemi- sono prova